

si nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, riducendo contestualmente di euro 38.754,17 la prenotazione n. 3 assunta con deliberazione n.800 del 29.07.2002;

2) di liquidare ai soggetti beneficiari inclusi nell'allegato "A", che hanno realizzato i moduli di solare termico, le quote di contributo corrispondente a ciascuno di essi, con le modalità indicate, a titolo di pagamento a saldo del contributo previsto dall'Accordo Volontario Settoriale per l'anno 2001 approvato con delibera di G.R. n. 630/2001;

3) di dichiarare il contributo esente da ritenuta ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73;

4) il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi L.R. 9/95 in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale per estratto sul B.U.R.T. ai sensi art. 3 comma 2 L.R. 18/96.

Il Dirigente
Marco Gomboli

Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali
Area Miniere
U.O.C. Vigilanza sulle Attività Minerarie

DECRETO 4 dicembre 2002, n. 6746
certificato il 09-12-2002

Decreto di trasferimento all'Atisale S.p.A. della concessione mineraria di Salgemma "Poppiano" ricadente nel territorio del Comune di Volterra (Pi).

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1 - La concessione mineraria di salgemma denominata "Poppiano", ubicata nel territorio del Comune di Volterra (PI) dell'estensione di ha 618 (ettari seicentodiciotto) è intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, all'E.T.I. S.p.A. specificata in narrativa.

Art. 2 - La Società titolare della concessione è tenuta:
a) ad inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla U.O.C. Vigilanza sulle Attività Minerarie di Firenze:

1. un rapporto sul procedimento dei lavori di recupero ambientale svolti nell'ambito della concessione e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;

2. il programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito nella legge 25 gennaio 1937, n. 218;

b) a fornire ai funzionari della suddetta U.O.C. i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti;

c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dall'autorità mineraria ai fini del controllo delle lavorazioni e della tutela di pubblici interessi;

d) a corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato (canone) previsto dalle norme vigenti per ogni ettaro o frazione di superficie compresi nell'area di concessione, nonché l'imposta Regionale commisurata al 100% del suddetto canone;

e) ad effettuare tutte le operazioni necessarie al recupero delle zone alterate delle aree del giacimento, da realizzarsi a sicura garanzia del riequilibrio ecologico;

f) a far pervenire alla U.O.C. di Firenze, entro tre mesi dalla data di notifica del presente decreto, copia della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso all'Ufficio dei Registri Immobiliari

g) a sollevare l'Amministrazione Regionale da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività mineraria.

Art. 3 - Il cambio di intestazione di cui al presente decreto è effettuato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 18/96.

Il Dirigente
Salvatore Lauricella

Dipartimento Politiche Formative e Beni Culturali
Servizio F.S.E. Sistema della Formazione Professionale
U.O.C. Gestione Attività di Formazione Professionale

DECRETO 3 dicembre 2002, n. 6747
Data visto contabile 05-12-2002
certificato il 09-12-2002

Reg. CE 2081/93 Obiettivo 4 asse 2 D.D. 8257/99 - restituzione somme Prog. "Eurocommercio". Ente: Confcommercio Toscana.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA